Scheda tecnica

Titolo: CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
Sottotitolo: Commentato e annotato con la giurisprudenza- Aggiornato al Correttivo TER
Editore: EDIZIONI DUEPUNTOZERO
Autore: Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Anno pubblicazione: gennaio 2025
Libro: 880 Pagine
ISBN: 9788833271576

Il Codice

L'opera offre una disamina completa sui principi regolatori e sulla normativa contenuta nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 14 settembre 2024, n. 136 (c.d. correttivo ter).

Il volume si presenta come un agile e completo strumento di consultazione per i professionisti offrendo una analitica trattazione sulle singole norme, utile per orientarsi tra i vari istituti, le fattispecie sostanziali e processuali, oltreché sulla complessa e variegata casistica relativa alla crisi d'impresa.

Ogni argomento viene trattato attraverso l'inquadramento della norma e l'esame degli aspetti pratici più controversi e rilevanti. Particolare rilievo è attribuito alle soluzioni adottate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, puntualmente riportata nelle sue pronunce più recenti e significative.

L'Autore

Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno, avvocato, iscritto all'Ordine degli avvocati di Roma, nonché gestore della crisi di impresa e gestore della crisi da sovraindebitamento, è legal advisor nelle procedure di risanamento aziendale. Inoltre, l'avv. Bonanni Saraceno ha maturato significative esperienze professionali come consulente per diverse società finanziarie di rilievo nazionale e multinazionali. Tuttora, svolge la sua attività legale nell'ambito del diritto societario, bancario e assicurativo, altresì specializzato nell'attività giudiziale a tutela delle vittime di amianto e del dovere per il riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sia *iure hereditario* che *iure proprio* (in contenziosi di diritto del lavoro e del diritto civile). Docente a contratto della "Federiciana Università Popolare" e giornalista freelance, collabora con IlSole24Ore e con L'Opinione ed è autore di diverse pubblicazioni, tra cui *Ristrutturazione dei debiti del consumatore, il requisito della meritevolezza e del merito creditorio, i limiti della falcidiabilità dei crediti*, nell'opera collettanea "Scritti in onore di Gino Cavalli" (2023), *Legge sulla tutela della Privacy*, Teseo Editore (2020) e *Natura giuridica del danno morale*, in Temi Romana (2024).

duepuntozero

Seguono
Indice ed estratti

Indice

Prefazione (Prof. Matteo Villanova) ..... p. 5
Prefazione (Dott. Fabio Massimo Gallo) ..... » 11
Prefazione (Avv. Gianni Di Matteo) ..... » 15

Introduzione ..... » 17

PARTE I - ***Codice della crisi di Impresa e dell'Insolvenza*** ..... » 21

TITOLO I - *Disposizioni generali* ..... » 21
CAPO I - *Ambito di applicazione e definizioni* ..... » 21

[Artt. 1 – 2] ..... » 21

CAPO II - *Principi generali* ..... » 27
SEZIONE I - *Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza* ..... » 27

[Artt. 3 -5] ..... » 27

SEZIONE II - *Pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure* ..... » 36

[Artt. 5 bis - 6] ..... » 36

SEZIONE III - *Principi di carattere processuale* ..... » 40

[Artt. 7 - 10] ..... » 40

SEZIONE IV - *Giurisdizione internazionale* ..... » 49

[Art. 11] ..... » 49

TITOLO II - *Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi* ..... » 52
CAPO I - *Composizione negoziata della crisi* ..... » 52

[Artt. 12 – 25 quinquies] ..... » 52

CAPO II - *Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata* ..... » 100

[Artt. 25 sexies – 25 septies] ..... » 100

CAPO III - *Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione* ..... » 104

[Artt. 25 octies – 25 undecies] ..... » 104

TITOLO III - *Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza* ..... » 112
CAPO I - *Giurisdizione* ..... » 112

[Artt. 26] ..... » 112

CAPO II - *Competenzxa* ..... » 114

[Artt. 27 - 32] ..... » 114

CAPO III - *Cessazione dell'attività del debitore* ..... » 122

[Artt. 33 - 36] ..... » 122

CAPO IV - *Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale* ..... » 129
SEZIONE I - *Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale* ..... » 129

[Artt. 37 - 39] ..... » 129

SEZIONE II - *Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale* ..... » 135

[Artt. 40 - 53] ..... » 135

SEZIONE III - *Misure cautelari e protettive* ..... » 170

[Artt. 54 - 55] ..... » 170

TITOLO IV - *Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza* ..... » 175
CAPO I - *Accordi* ..... » 175
SEZIONE I - *Piano attestato di risanamento* ..... » 175

[Art. 56] ..... » 175

SEZIONE II - *Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi* ..... » 177

[Artt. 57 - 64] ..... » 177

CAPO I - *Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione* ..... » 196

[Artt. 64 bis – 64 quater] ..... » 196

CAPO II - *Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento* ..... » 203
SEZIONE I - *Disposizioni di carattere generale* ..... » 203

[Artt. 65 - 66] ..... » 203

SEZIONE II - *Ristrutturazione dei debiti del consumatore* ..... » 207

[Artt. 67 - 73] ..... » 207

SEZIONE III - *Concordato minore* ..... » 224

[Artt. 74 - 83] ..... » 224

CAPO III - *Concordato preventivo* ..... » 247
SEZIONE I - *Finalità e contenuti del concordato preventivo* ..... » 247

[Artt. 84 - 91] ..... » 247

SEZIONE II - *Organi e amministrazione* ..... » 269

[Artt. 92 – 93 bis] ..... » 269

SEZIONE III - *Effetti del concordato preventivo* ..... » 273

[Artt. 94 - 102] ..... » 273

SEZIONE IV - *Provvedimenti immediati* ..... » 293

[Artt. 103 - 106] ..... » 293

SEZIONE V - *Voto nel concordato preventivo* ..... » 301

[Artt. 107 - 111] ..... » 301

SEZIONE VI - *Omologazione del concordato preventivo* ..... » 311

[Artt. 112 - 120] ..... » 311

CAPO III - *Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società* ..... » 331

[Artt. 120 bis – 120 quater] ..... » 331

TITOLO V - *Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata* ..... » 337

[Art. 120 quinquies] ..... » 337

CAPO I - *Imprenditori individuali e società* ..... » 339
SEZIONE I - *Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti* ..... » 339

[Artt. 121 - 141] ..... » 339

SEZIONE II - *Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore* ..... » 378

[Artt. 142 - 162] ..... » 378

SEZIONE IV - *Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori* ..... » 409

[Artt. 163 - 171] ..... » 409

SEZIONE V - *Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti* ..... » 424

[Artt. 172 - 192] ..... » 424

CAPO II - *Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale* ..... » 465

[Artt. 193 - 199] ..... » 465

CAPO III - *Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale* ..... » 476

[Artt. 200 - 210] ..... » 476

CAPO IV - *Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo* ..... » 501
SEZIONE I - *Disposizioni generali* ..... » 501

[Artt. 211 - 213] ..... » 501

SEZIONE II - *Vendita dei beni* ..... » 508

[Artt. 214 - 219] ..... » 508

CAPO V - *Ripartizione dell'attivo* ..... » 519

[Artt. 220 - 232] ..... » 519

CAPO VI -*Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale* ..... » 542

[Artt. 233 - 239] ..... » 542

CAPO VII - *Concordato nella liquidazione giudiziale* ..... » 555

[Artt. 240 - 253] ..... » 555

CAPO VIII - *Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società* ..... » 576

[Artt. 254 - 267] ..... » 576

CAPO IX - *Liquidazione controllata del sovraindebitato* ..... » 598

[Artt. 268 - 277] ..... » 598

CAPO X - *Esdebitazione* ..... » 615
SEZIONE I - *Disposizioni generali in materia di esdebitazione* ..... » 615

[Artt. 278 - 279] ..... » 615

SEZIONE I - *Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione giudiziale* ..... » 619

[Artt. 280 - 281] ..... » 619

SEZIONE II - *Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione controllata* ..... » 623

[Artt. 282 - 283] ..... » 623

TITOLO VI - *Disposizioni relative ai gruppi di imprese* ..... » 627
CAPO I - *Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo* ..... » 627

[Artt. 284 - 286] ..... » 627

CAPO II - *Procedura unitaria di liquidazione giudiziale* ..... » 636

[Artt. 287 - 288] ..... » 636

CAPO III - *Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e procedure di insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo* ..... » 640

[Art. 289] ..... » 640

CAPO IV - *Norme comuni* ..... » 642

[Artt. 290 - 292] ..... » 642

TITOLO VII - *Liquidazione coatta amministrativa* ..... » 648
CAPO I - *Natura e norme applicabili* ..... » 648

[Artt. 293 - 294] ..... » 648

CAPO II - *Procedimento* ..... » 651

[Artt. 295 - 315] ..... » 651

CAPO III - *Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza per la crisi e l'insolvenza* ..... » 690

[Art. 316] ..... » 690

TITOLO VIII - *Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali* ..... » 691

[Artt. 317 - 321] ..... » 691

TITOLO IX - *Disposizioni penali* ..... » 698
CAPO I - *Reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale* ..... » 698

[Artt. 322 - 328] ..... » 698
CAPO II - *Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale* ..... » 709

[Artt. 329 - 340] ..... » 709

CAPO III - *Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa* ..... » 724

[Artt. 341 - 343] ..... » 724

CAPO IV - *Reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento* ..... » 729

[Artt. 344 - 345] ..... » 729

CAPO V - *Disposizioni di procedura* ..... » 733

[Artt. 346 - 347] ..... » 733

TITOLO X - *Disposizioni per l'attuazione del codice della crisi e dell'insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria*
CAPO I - *Disposizioni generali* ..... » 736

[Artt. 348 - 355] ..... » 736

CAPO II - *Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure* ..... » 744

[Artt. 356 - 358] ..... » 744

CAPO III - *Disciplina dei procedimenti* ..... » 752

[Artt. 359 - 367] ..... » 752

CAPO IV - *Disposizioni in materia di diritto del lavoro* ..... » 768

[Art. 368] ..... » 768

CAPO V - *Disposizioni di coordinamento in tema di liquidazione coatta amministrativa e in altre materie* ..... » 772

[Artt. 369 - 372] ..... » 772

CAPO VI - *Disposizioni di coordinamento della disciplina penale* ..... » 785

[Art. 373] ..... » 785

CAPO VII - *Abrogazioni* ..... » 788

[Art. 374] ..... » 788

PARTE II - ***Modifiche al codice civile*** ..... » 789

[Artt. 375 - 384] ..... » 789

PARTE III - ***Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire*** ..... » 807

[Artt. 385 - 388] ..... » 807

PARTE IV - ***Disposizioni finali e transitorie*** ..... » 813

[Artt. 389 - 391] ..... » 813

Appendice ..... » 819
Decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 ..... » 821

Introduzione

Il **Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII)** rappresenta una rivoluzione normativa rispetto alla precedente legge fallimentare del 1942, poiché sposta l'attenzione dalla gestione del fallimento alla prevenzione delle crisi aziendali e al supporto delle imprese sane. Il principale obiettivo del nuovo codice è preservare la continuità delle imprese attraverso strumenti che consentano di intervenire prima che le difficoltà finanziarie diventino insormontabili.

Principali caratteristiche e obblighi per l'imprenditore:

- **Prevenzione della crisi**: l'imprenditore ha l'obbligo di monitorare costantemente lo stato di salute della propria azienda per prevenire eventuali difficoltà finanziarie.
- **Gestione del rischio d'impresa**: deve affrontare in modo proattivo i rischi derivanti da eventi interni ed esterni che possono influenzare negativamente l'impresa.
- **Monitoraggio degli equilibri aziendali**: è tenuto a mantenere sotto controllo gli equilibri economici, finanziari e patrimoniali dell'azienda.
- **Pianificazione dei flussi di cassa**: l'imprenditore deve prevedere i flussi di cassa per i 12 mesi successivi, strumento essenziale per l'attivazione delle procedure di allerta.
- **Istituzione di un assetto organizzativo adeguato**: devono essere predisposte strutture organizzative, amministrative e contabili che permettano di rilevare tempestivamente eventuali segnali di crisi.

Vantaggi del Codice della Crisi:

- **Protezione dell'imprenditore**: aiuta a prevenire le crisi aziendali, garantendo la continuità aziendale e tutelando l'imprenditore da eventuali responsabilità civili e penali.
- **Elevata consapevolezza gestionale**: spinge l'imprenditore a migliorare la gestione aziendale e a prendere decisioni strategiche basate su dati previsionali e analisi concrete, piuttosto che sull'istinto.
- **Prevenzione e responsabilità**: attraverso il monitoraggio e l'adeguato assetto organizzativo, l'imprenditore è consapevole delle sue responsabilità e può intervenire prima che le difficoltà si aggravino.

Modifiche introdotte dalla Legge n. 111 del 2023:
La recente **Legge 9 agosto 2023, n. 111** ha apportato ulteriori modifiche al Codice della Crisi, con focus specifico su aspetti fiscali, tra cui:

- **Regime fiscale differenziato** per imprese in crisi o insolvenza, a seconda che si tratti di procedure di liquidazione o risanamento.
- **Adempimenti IVA** estesi anche alle grandi imprese non soggette a liquidazione.
- **Regolamentazione fiscale** per il rimborso e la cessione dei crediti d'imposta accumulati durante le procedure di crisi.

Conseguenze per gli amministratori:
Il Codice della Crisi introduce responsabilità significative per gli amministratori. In particolare, l'art. 378 del Codice, modificando l'art. 2476 c.c., prevede che gli amministratori rispondano verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi relativi alla conserva-

zione del patrimonio sociale. Se il patrimonio sociale non è sufficiente a soddisfare i crediti, i creditori possono agire contro gli amministratori, che rispondono con il loro patrimonio personale.
In conclusione, il **Codice della Crisi d'Impresa** segna un passaggio importante nel diritto fallimentare italiano, focalizzandosi sulla prevenzione delle crisi e sulla tutela delle imprese sane, favorendo un approccio più moderno e strategico alla gestione delle difficoltà finanziarie.

CORRETTIVO TER
Il **d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024, introduce importanti **disposizioni integrative e correttive** al **Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII)**, che era stato originariamente emanato con il **d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14**. Questo terzo correttivo mira a migliorare l'armonizzazione del sistema, a risolvere alcune problematiche interpretative emerse nelle prime fasi di applicazione del codice e a rafforzare l'obiettivo generale di prevenzione della crisi d'impresa, oltre a introdurre nuove disposizioni in linea con gli impegni del **PNRR**.

Obiettivi principali del terzo correttivo:
- **Potenziare il ruolo dei professionisti** coinvolti nelle procedure di crisi d'impresa, sia in termini di qualifiche che di responsabilità.
- **Migliorare la prevenzione della crisi**, introducendo meccanismi che consentano di intervenire prima che una crisi si manifesti in modo irreversibile.
- **Riformare la composizione negoziata** per renderla più efficace e accessibile.
- **Regolamentare meglio le procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza** per prevenire abusi e garantire un equilibrio tra gli interessi contrapposti.
- **Rinnovare la disciplina dei debiti tributari**, con particolare attenzione alla transazione fiscale e all'omologazione forzosa (cram down).

Novità significative introdotte dal correttivo:
1. **Ruolo potenziato dei professionisti**:
- Rafforzamento della **formazione professionale** per attestatori, curatori, commissari giudiziali e liquidatori, e chiarificazione del concetto di **indipendenza del professionista** incaricato dal debitore.
- L'introduzione di modifiche che obbligano i professionisti a **documentare le loro esperienze** nelle procedure precedenti, compresi gli esiti negativi, come fattore di valutazione positivo.
- L'**esperto nella composizione negoziata** è visto come un protagonista chiave, con nuove disposizioni che facilitano la sua partecipazione successiva alla procedura, anche nel biennio seguente, e che obbligano l'imprenditore a informarlo su tutte le trattative.

2. **Prevenzione della crisi**:
- Potenziamento della "**allerta precoce**": i segnali che indicano una possibile crisi devono essere presi in considerazione prima che si verifichi una crisi conclamata.
- Estensione degli obblighi di segnalazione ai **soggetti incaricati della revisione** (oltre agli organi di controllo societario), migliorando la responsabilità nella segnalazione di una potenziale crisi.

3. **Composizione negoziata**:
- L'accesso alla **composizione negoziata** è stato ampliato, consentendo alle imprese di accedervi anche in presenza di crisi conclamate o squilibri patrimoniali ed economici.
- Chiarimenti sulle procedure in caso di trattative fallite e sulla possibilità di accesso anche in presenza di domande di liquidazione giudiziale.
- Introduzione di misure a favore delle imprese che accedono alla composizione negoziata, inclusa la continuazione delle linee di credito e l'eliminazione della sospensione automatica dei contratti bancari.

4. **Procedure anti-abuso**:
- Le nuove disposizioni mirano a evitare l'utilizzo abusivo degli strumenti di regolazione della crisi. In particolare, sono state rafforzate le disposizioni in tema di concordato preventivo e sono state introdotte regole per prevenire l'elusione degli obblighi relativi alla protezione del capitale sociale.

5. **Debiti tributari e contributivi**:
- Introduzione di norme specifiche per la **transazione fiscale** e l'**omologazione forzosa** per i crediti tributari e contributivi, permettendo di gestire in modo più efficace i debiti verso il fisco e gli enti previdenziali.
- Miglioramento della **gestione dei crediti pubblici** nei concordati preventivi, consentendo l'omologazione anche in caso di mancato consenso del creditore pubblico, a determinate condizioni.

In conclusione, questo terzo correttivo rappresenta un importante passo avanti nella costruzione di un sistema di gestione delle crisi d'impresa più equilibrato e professionale, in grado di prevenire le difficoltà finanziarie e di favorire il risanamento aziendale in linea con le direttive europee.

appello, tramite decreto, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio e dispone la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti, al curatore o al commissario giudiziale, e al pubblico ministero.

4. **Decisione della corte di appello**: la Corte di appello decide sulla sospensione con decreto. Tale decreto non è impugnabile con ricorso per cassazione.

Questo articolo offre uno strumento per sospendere temporaneamente determinate attività durante il procedimento di reclamo, garantendo così la possibilità di tutelare sia i creditori che l'eventuale continuità aziendale, senza compromettere i diritti delle parti coinvolte.

L'articolo 52 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza tratta dell'inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale a favore di un singolo creditore. Ecco alcuni punti salienti dalle sentenze della Cassazione su questo articolo:

1. **Inefficacia degli atti**: la Cassazione ha stabilito che gli atti di disposizione patrimoniale che favoriscono un singolo creditore rispetto agli altri, effettuati in un contesto di insolvenza, possono essere dichiarati inefficaci.

2. **Prova del pregiudizio**: è necessario dimostrare che l'atto ha arrecato un pregiudizio ai diritti degli altri creditori, anche se non è necessario provare l'intento fraudolento del debitore.

3. **Tempistiche**: la Cassazione ha evidenziato che gli atti compiuti in prossimità della crisi economica dell'impresa sono sottoposti a un controllo più rigoroso, in quanto più suscettibili di arrecare danno agli altri creditori.

4. **Responsabilità del debitore**: gli amministratori possono essere ritenuti responsabili se compiono atti che violano i diritti dei creditori, esponendosi così a richieste di risarcimento.

ARTICOLO 53
EFFETTI DELLA REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, DELL'OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO E DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

«*1. In caso di revoca della liquidazione giudiziale, anche nell'ipotesi di omologazione del concordato restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell'apertura della procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 124 (1).*
2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore, può autorizzare il debitore a stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni

di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione.
3. Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del tribunale sono inefficaci rispetto ai terzi. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 98.
4. Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità, stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita presso il tribunale una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto non soggetto a reclamo esclude in tutto o in parte la pubblicazione di tale relazione nel registro delle imprese quando la divulgazione dei dati comporta pregiudizio evidente per la continuità aziendale. Entro il giorno successivo al deposito della relazione o della comunicazione al curatore del provvedimento del tribunale che ne dispone la parziale segretazione, la relazione è comunicata dal curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria. Il tribunale, a seguito di segnalazione del curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero, accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell'articolo 124, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione (2).
5. In caso di revoca dell'omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti la corte d'appello, in accoglimento della domanda di uno dei soggetti legittimati proposta in primo grado e accertati i presupposti di cui all'articolo 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. Alla sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale si applica l'articolo 51, comma 12. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca (3).
5-bis. In caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d'appello, su richiesta delle parti, può confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, riconoscendo a quest'ultimo il risarcimento del danno.(4)
6. Nei casi previsti dai commi 1 e 5, su istanza del debitore il tribunale, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può sospendere i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo e l'attività di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato (5).»

[1] Comma modificato dall'art. 12, comma 10, lett. a), del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. "correttivo ter").
[2] Comma modificato dall'art. 12, comma 10, lett. b), del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. "correttivo ter").
[3] Comma modificato dall'art. 12, comma 10, lett. c), del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. "correttivo ter").
[4] Comma inserito dall'art. 12, comma 13, del d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (c.d. "secondo correttivo").
[5] Comma modificato dall'art. 12, comma 10, lettera d), del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136. (c.d. "correttivo ter").

La norma in questione regola le conseguenze dell'accoglimento di un reclamo relativo alla revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, così come dell'omologa del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione o dei piani di ristrutturazione.

Effetti della Revoca

1. **Validità degli Atti Compiuti**: gli atti legittimamente eseguiti dagli organi della procedura durante la liquidazione giudiziale rimangono validi anche dopo la revoca. Gli organi della procedura continuano a operare fino a quando la sentenza di revoca non diventa definitiva.

2. **Potere di Amministrazione del Debitore**: dalla pubblicazione della sentenza di revoca fino alla definitività della stessa, il debitore ha la facoltà di amministrare i propri beni e di gestire l'impresa, ma questa operazione deve avvenire sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale può autorizzare specifici atti di amministrazione straordinaria previa consultazione con il curatore.

3. **Validità degli Atti Senza Autorizzazione**: gli atti compiuti dal debitore senza l'autorizzazione del tribunale non hanno validità nei confronti dei terzi. Tuttavia, i crediti dei terzi nati da atti legalmente compiuti dal debitore durante la procedura hanno la priorità (prededucibilità) rispetto ad altri crediti.

4. **Obblighi Informativi**: con la sentenza di revoca, la Corte d'appello può imporre al debitore degli obblighi informativi periodici riguardo alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, da eseguire sotto la supervisione del curatore. Il tribunale ha la facoltà di decidere sulla pubblicazione di tali informazioni nel registro delle imprese.

Revoca dell'Omologazione del Concordato Preventivo

Nel caso in cui venga revocata l'omologazione del concordato preventivo, la corte d'appello ha la possibilità di dichiarare aperta la liquidazione giudiziale. Anche in questo contesto, gli atti compiuti legalmente dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca continueranno a mantenere la loro validità.

Sospensione dei Termini

In situazioni specifiche, il tribunale può decidere di sospendere i termini per l'impugnazione dello stato passivo e per l'attività di liquidazione, fino a quando la sentenza di revoca non diventa definitiva. Questa sospensione può avvenire su richiesta del debitore e solo in presenza di gravi motivi giustificati.

Queste disposizioni mirano a garantire un equilibrio tra la protezione dei diritti dei creditori e la possibilità per il debitore di continuare a gestire la propria attività sotto una supervisione controllata, mantenendo la validità degli atti compiuti durante la procedura, sotto specifiche condizioni.

L'**art**. **53** del CCII disciplina la revoca della liquidazione giudiziale e i relativi effetti. I principali punti sono:

1. **Effetti degli atti compiuti dagli organi della procedura**: in caso di revoca della liquidazione giudiziale, gli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura restano validi. Gli organi della procedura restano in carica fino a quando la sentenza di revoca passa in giudicato.
   Le spese della procedura e il compenso del curatore sono liquidati dal tribunale e possono essere reclamati.

2. **Amministrazione del patrimonio durante il periodo di revoca**: dalla pubblicazione della sentenza di revoca fino a quando essa diventa definitiva, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impre-

te che attesti la sussistenza dei requisiti e la funzionalità dei finanziamenti per il miglior soddisfacimento dei creditori. La relazione non è necessaria in caso di urgenza per evitare un danno grave e irreparabile.

3. **Decisione del tribunale**: il tribunale, dopo aver acquisito informazioni sommarie e sentito il commissario giudiziale e, se ritenuto opportuno, i principali creditori, decide con decreto motivato entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. **Garanzie a favore dei finanziamenti**: il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno, ipoteca o cedere crediti come garanzia dei finanziamenti autorizzati.

5. **Applicazione anche per la presentazione della domanda**: le disposizioni si applicano anche ai finanziamenti erogati per la presentazione della domanda di concordato o per la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, purché tali finanziamenti siano previsti dal piano e la prededuzione sia disposta dal tribunale.

6. **Perdita del beneficio della prededuzione**: in caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati perdono il beneficio della prededuzione se si dimostra congiuntamente che:

- La domanda o l'attestazione del professionista contenevano dati falsi o omissioni rilevanti, oppure se il debitore ha compiuto atti fraudolenti per ottenere l'autorizzazione.
- Il curatore dimostra che chi ha erogato i finanziamenti era a conoscenza di queste circostanze al momento dell'erogazione.

In sintesi, l'articolo 99 consente al debitore di ottenere finanziamenti prededucibili durante la procedura di concordato o ristrutturazione, per garantire la continuità aziendale e migliorare il soddisfacimento dei creditori, con l'autorizzazione del tribunale e adeguate tutele per i finanziatori.

L'articolo 99 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza riguarda la proposta di concordato liquidatorio e le modalità di attuazione. Le sentenze della Cassazione su questo articolo hanno affrontato vari aspetti significativi:

1. **Requisiti della proposta**: la Cassazione ha chiarito che la proposta di concordato liquidatorio deve essere dettagliata e specificare le modalità di liquidazione degli attivi, garantendo così la chiarezza per i creditori.
2. **Procedura di approvazione**: è stata evidenziata l'importanza di seguire la procedura corretta per l'approvazione della proposta, inclusa la convocazione dei creditori e la valutazione della proposta in assemblea.
3. **Tutela dei creditori**: le sentenze hanno sottolineato la necessità di garantire un trattamento equo per tutti i creditori, in modo che possano esprimere il proprio parere sulla proposta di concordato.

ARTICOLO 100
AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI CREDITI PREGRESSI

«*1. Con la domanda di accesso, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), o successivamente, il debitore, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per*

prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione. (1)
2. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si applica, in deroga al disposto dell'articolo 154, comma 2, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene [effettuata a valore di mercato] e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori (2).»

[1] Comma modificato dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (c.d. "secondo correttivo") e in seguito dall'art. 23, comma 7, lett. a), del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. "correttivo ter").
[2] Comma modificato dall'art. 23, comma 7, lett. b), del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. "correttivo ter").

Il testo descrive il regime di pagamento dei crediti anteriori in caso di apertura di una procedura concordataria, ponendo l'accento sulla necessità di rispettare il principio della par condicio creditorum, che stabilisce che tutti i creditori devono essere trattati allo stesso modo in caso di insolvenza del debitore. Tuttavia, si riconosce che nel contesto di un concordato, in cui si intende mantenere la continuità aziendale, può essere necessario effettuare pagamenti a determinati creditori anteriori per garantire il proseguimento delle operazioni aziendali. In particolare, il debitore può richiedere al Tribunale l'autorizzazione per il pagamento di crediti anteriori, a condizione che sia fornita una relazione di un professionista indipendente che attesti:

1. **L'essenzialità del pagamento**: il pagamento deve essere fondamentale per la continua operatività dell'azienda.
2. **La funzionalità del pagamento**: il pagamento deve contribuire a un miglior soddisfacimento degli interessi generali dei creditori.

Le eccezioni principali a questo principio riguardano:

- **Crediti da lavoro subordinato**: si permette il pagamento delle mensilità maturate dai dipendenti prima dell'accesso al concordato, riconoscendo l'importanza di mantenere buona la morale dei dipendenti e di garantire la continuità del lavoro.
- **Mutui ipotecari**: è possibile continuare a pagare le rate di un mutuo ipotecario su beni aziendali, a condizione che il debitore non sia in arretrato e che ci sia un'autorizzazione del giudice. La deroga viene applicata con l'obiettivo di proteggere i beni dell'azienda, purché il pagamento non pregiudichi gli altri creditori e l'attestazione del professionista dimostri la

fattibilità della liquidazione dell'ipoteca.

Infine, si precisa che l'attestazione non è necessaria nel caso in cui il pagamento possa essere effettuato tramite risorse esterne fornite da terzi senza obbligo di restituzione, oppure con obbligo di restituzione postergato rispetto alla soddisfazione delle richieste degli altri creditori, favorendo così la continuità aziendale senza compromettere il trattamento equo dei creditori.

L'articolo 100 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza regola la possibilità per il debitore di pagare **crediti anteriori** alla domanda di concordato preventivo, quando è prevista la **continuazione dell'attività aziendale**, a determinate condizioni. Di seguito i punti principali:

1. **Pagamento dei crediti anteriori per beni o servizi**: il debitore che presenta domanda di concordato con continuità aziendale può chiedere al tribunale l'autorizzazione a pagare i crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un **professionista indipendente** attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività d'impresa e funzionali per garantire la migliore soddisfazione dei creditori.
   - **Attestazione non necessaria**: l'attestazione del professionista non è necessaria per i pagamenti effettuati fino all'importo delle nuove risorse finanziarie apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato rispetto alla soddisfazione dei creditori.
   - Il tribunale può autorizzare anche il pagamento delle **retribuzioni dovute ai lavoratori** per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso, se tali lavoratori sono addetti all'attività che proseguirà.
2. **Pagamento delle rate di mutuo**: quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la norma permette al debitore, in deroga al principio dell'articolo 154, comma 2, di rimborsare le rate a scadere di un **mutuo con garanzia reale** su beni strumentali all'attività d'impresa, se alla data della domanda di concordato il debitore ha adempiuto regolarmente alle sue obbligazioni, o se il tribunale lo autorizza a pagare il debito per capitale e interessi scaduto a tale data.
   - Il professionista indipendente deve attestare che il credito garantito potrebbe essere **soddisfatto integralmente** con il ricavato della liquidazione del bene a valore di mercato e che il pagamento delle rate di mutuo non pregiudica i diritti degli altri creditori.

In sintesi, l'articolo 100 consente al debitore di pagare crediti anteriori alla domanda di concordato preventivo, sia per prestazioni di beni o servizi sia per rate di mutuo, a condizione che tali pagamenti siano essenziali per la continuità aziendale e non danneggino gli altri creditori, con l'autorizzazione del tribunale e la verifica da parte di un professionista indipendente.

L'articolo 100 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza tratta dell'approvazione del piano di liquidazione da parte del tribunale. Le sentenze della Cassazione su questo articolo si sono concentrate su alcuni aspetti chiave:

1. **Valutazione del piano**: la Cassazione ha sottolineato che il tribunale deve esaminare attentamente la proposta di piano di liquidazione, valutandone la fattibilità e la coerenza con gli interessi dei creditori.
2. **Motivazione della decisione**: è stata evidenziata l'importanza di una motivazione adeguata nella decisione del tribunale, che